

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 25 giugno 2018, in Treviso (TV), presso la sede di Unindustria Treviso

tra

la Società **Axo International S.r.l.** con sede legale in Silea (TV), via Enrico Fermi n. 2, rappresentata da Evenio Vanzo con l'assistenza di Unindustria Treviso in persona di Gianandrea Rodato

e

- l'Organizzazione Sindacale Territoriale Slc-Cgil di Treviso in persona di Nicola Atalmi, anche con delega della Filctem-Cgil di Treviso
- le Organizzazioni Sindacali Nazionali, a nome anche delle rispettive Organizzazioni Sindacali Territoriali, rappresentate con delega da:
  - Filcams-Cgil in persona di Feliceta Bottan della Filcams di Treviso;
  - Fisascat-Cisl in persona di Edoardo Dorella della Fisascat Belluno-Treviso;
  - Uiltucs-Uil in persona di Andrea Roncato della Uiltucs Belluno-Treviso;

è stato sottoscritto il presente Accordo.

Premesso

a) che con lettera 18 maggio 2018, indirizzata via Pec e Raccomandata A.R. per il tramite di Unindustria Treviso alle Organizzazioni Sindacali Territoriali Femca-Cisl Belluno-Treviso, Filctem-Cgil di Treviso, Uiltec-Uil Belluno-Treviso, e alla Fisascat-Cisl, Filcams-Cgil e Uiltucs-Uil di Monza-Brianza, Trento, Parma, Vicenza, Verona, Gorizia, Forlì-Cesena, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché, per conoscenza, alla Regione Veneto, alla Provincia di Monza e della Brianza, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla Regione ed all'Agenzia Regionale per il Lavoro Emilia Romagna, alla Provincia Autonoma ed all'Agenzia del Lavoro di Trento, la Società ha comunicato - ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e 4 della Legge 23 luglio 1991 n. 223 - la necessità di dar corso al licenziamento di tutti i dipendenti in forza, pari a n. 39, occupati presso la sede di Istrana (TV), via Fabio Filzi n. 66, presso l'outlet aziendale di Istrana (TV) e presso i negozi monomarca di Lissone (MB), Asiago (VI), Villesse (GO), Affi (VR), Parma, Riva del Garda (TN) e Savignano al Rubicone (FC) in conseguenza della cessazione di attività;


b) che nella predetta lettera, qui da intendersi richiamata e trascritta, sono stati specificati i motivi e la situazione che determinano i predetti licenziamenti, come di seguito riportati.

Specificamente, Axo International S.r.l., con sede legale in Silea (TV), Via Enrico Fermi n. 2, opera nel settore della produzione e commercializzazione di abbigliamento, calzature, accessori e protezioni per motociclismo, sia per il settore strada che off-road, presso l'unità di Istrana (TV), via Fabio Filzi n. 66, dove vengono svolte le attività di sviluppo dei prodotti, i servizi di predisposizione e riparazione dei capi e delle calzature su misura, nonché dove viene gestita la logistica.

L'Azienda inoltre commercializza in Italia i propri prodotti anche direttamente nell'outlet aziendale di Istrana (TV) e nei negozi monomarca di Lissone (MB), Asiago (VI), Villesse (GO), Affi (VR), Parma, Riva del Garda (TN) e Savignano al Rubicone (FC).

L'Azienda si trova da tempo in una situazione di difficoltà, a causa della perdurante crisi del settore di riferimento, tale da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività per i seguenti motivi:

- la continua e diffusa flessione delle vendite, sia presso clienti terzi che nei predetti negozi monomarca, con la conseguente riduzione dei volumi e del fatturato;
- l'incremento dei costi indiretti e di struttura, con aumento dell'incidenza per unità di prodotto e conseguente riduzione della marginalità;



- l'impossibilità di aumentare i listini di vendita data la scarsità della domanda.

c) che tutti gli interventi attuati per fronteggiare tale predetto stato di cose si sono dimostrati insufficienti, così determinando una situazione strutturale e non più recuperabile;

d) che la Società è giunta alla determinazione di cessare l'attività con il conseguente esubero dei n. 21 dipendenti occupati presso l'unità di Istrana (TV) e presso l'*outlet* aziendale di Istrana (TV), via Fabio Filzi n. 66, di cui n. 5 operai, n. 1 apprendista e n. 15 impiegati, ai quali viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Lavoratori addetti all'industria delle Calzature.

e) Per effetto della cessazione di attività risulta inoltre inevitabile anche la chiusura dei punti vendita, e quindi dell'*outlet* aziendale nonché dei negozi monomarca dislocati sul territorio nazionale, con conseguente eccedenza di n. 18 dipendenti ivi occupati ai quali viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Terziario-Confcommercio:

- Lissone (MB) – Via Guareschi 14/B: n. 2 dipendenti;
- Asiago (VI) – Corso IV Novembre n. 3: n. 1 dipendente;
- Villesse (GO) – c/o Centro Commerciale "Tiare" – località Maranuz, 2: n. 4 dipendenti;
- Affi (VR) c/o Centro Commerciale "Grand'Affi", Unità P1-31/tris – Località Canove, 1: n. 3 dipendenti;
- Parma c/o Centro Commerciale "PR Parma Retail", U.C. 133 Strada Burla, 72: n. 2 dipendenti;
- Riva del Garda (TN) c/o Centro Commerciale "Blue Garden", via Padova 5: n. 3 dipendenti;
- Savignano sul Rubicone (FC) c/o Parco Commerciale "Romagna Valley", Piazza Metropolis 4/5: n. 3 dipendenti;

f) che quanto esposto è stato esaminato e discusso negli incontri intervenuti con l'Organizzazione Sindacale territoriale Slc-Cgil di Treviso, delegata dalla Filctem-Cgil di Treviso e con le Organizzazioni Sindacali territoriali Fisascat-Cisl Belluno-Treviso, Filcams-Cgil Treviso e Uiltucs-Uil Belluno-Treviso, delegate queste ultime dalle rispettive Organizzazioni Sindacali Nazionali;

g) che n. 1 dipendente a tempo indeterminato occupato presso il negozio di Affi (VR) ha presentato le dimissioni ed è cessato in data 20 giugno 2018;

tutto ciò premesso,

le Parti convengono quanto segue.

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo, contribuendo altresì a chiarirne i contenuti, e devono qui intendersi trascritte.

2. Le Parti hanno ampiamente esaminato la situazione della Società e le Organizzazioni Sindacali hanno preso atto delle ragioni poste a base della cessazione dell'attività.

3. In considerazione dell'intervenuta cessazione dell'attività le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. n. 223/1991 convengono, con il presente accordo, che la Società avrà la facoltà di comunicare il licenziamento a tutti i dipendenti attualmente in forza occupati presso lo stabilimento e l'*outlet* aziendale di Istrana (TV), via Fabrizio Filzi n. 66 e nei negozi di:

- Lissone (MB) – Via Guareschi 14/B;
- Asiago (VI) – Corso IV Novembre n. 3;
- Villesse (GO) – c/o Centro Commerciale "Tiare" – località Maranuz, 2;

- Affi (VR) c/o Centro Commerciale "Grand'Affi", Unità P1-31/tris – Località Canove, 1;
- Parma c/o Centro Commerciale "PR Parma Retail", U.C. 133 Strada Burla, 72;
- Riva del Garda (TN) c/o Centro Commerciale "Blue Garden", via Padova 5;
- Savignano sul Rubicone (FC) c/o Parco Commerciale "Romagna Valley", Piazza Metropolis 4/5.

4. Le Parti si danno atto che la Società Axo International S.r.l., sin dalla data di avvio della presente procedura, si è attivata ed ha segnalato i profili professionali dei dipendenti dello stabilimento di Istrana (TV), via Fabrizio Filzi n. 66, ad aziende, o parti correlate, direttamente o indirettamente collegate anche al fine di favorire una nuova occupazione nelle attività di natura industriale da queste esercitate.

5. Ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro senza essere assunti dai nuovi datori di lavoro di cui al punto 4 che precede e che non si oppongono al licenziamento e sottoscrivono l'apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 cpc, la Società riconoscerà un importo lordo, a titolo di incentivo all'esodo e transazione generale novativa, nella misura che verrà stabilita.

6. La comunicazione di recesso da parte della Società ai dipendenti, come sopra individuati, potrà avvenire già a partire dalla data odierna e fino all'esaurimento di tutti gli esuberanti con la gradualità determinata dalla cessazione dell'attività e comunque fino al 31 gennaio 2019. Quanto sopra viene concordato ai sensi dell'art. 8, comma 4, Legge 19 luglio 1993, n. 236.

7. Le Parti si danno atto che il presente accordo sindacale sana ad ogni effetto di legge ogni eventuale vizio della procedura così conclusa, nonché della comunicazione di apertura della medesima, ai sensi dell'art. 4, comma 12, Legge n. 223/1991.

8. Le Parti concordano sull'avvenuto esaurimento della procedura prevista dall'art. 4, Legge n. 223/1991, che deve pertanto considerarsi conclusa con esito positivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 4, della stessa legge.

Letto, confermato e sottoscritto.


**AXO INTERNATIONAL S.r.l.**

**UNINDUSTRIA TREVISO**


**SLC-CGIL**



**FILCAMS-CGIL**



**FISASCAT-CISL**



**UILTUCS-UIL**

